

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 36-8601

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (modificato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) - D.G.R. n. 27-3480 del 13/06/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Viù per il periodo 2018-2033. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

1. la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, art. 11, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale (PFA), da approvarsi da parte della Giunta Regionale;
2. il Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. indica:
 - a) al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
 - b) al Titolo II, capo II le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
 - c) al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi. In particolare l'art. 19 fissa a 90 anni il turno minimo per le fustaie coetanee trattate a tagli a buche ubicate tra i 1.000 e i 1.500 metri s.l.m. e l'art. 23 fissa a 3.000 metri quadri la dimensione massima delle buche per le fustaie trattate a taglio a buche;
3. la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati ai competenti uffici regionali per la loro approvazione dalla data del 01/09/2016;
4. la D.G.R. n. 8-4583 del 23/01/2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale;
5. il D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali.

Preso atto che:

- 1) l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, gestore fino al 31/12/2019 di parte delle superfici forestali di proprietà del Comune di Viù, ha trasmesso con nota prot. ricevimento n. 42022 del 13/09/2017 la proposta di Piano Forestale Aziendale delle superfici di proprietà del Comune di Viù per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica, risulta composta da:
 - relazione di piano,
 - descrizione particellare,

- registro degli eventi e degli interventi;
- schede descrizione ruolo protettivo popolamenti
- carta forestale in scala 1:12.000,
- carta sinottica catastale in scala 1:12.000,
- carta delle compartimentazioni in scala 1:12.000,
- carta dei tipi strutturali in scala 1:12.000,
- carta degli interventi, priorità e della viabilità in scala 1:12.000;

2) il Settore Foreste ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 37891 del 20/08/2018, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA Spa, inviata ai competenti uffici il 04/10/2017 prot. ric n. 46193, e sulla base delle osservazioni del verbale redatto dal Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino pervenuto il 04/06/2018, prot. n. 25552;

3) l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con nota prot. ric. n. 42687 del 24/09/2018 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati.

Dato atto che, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

1) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Viù riguarda una superficie complessiva di 2.366 ettari boscati, di cui 765 a gestione attiva (307 nel periodo di validità del Piano);

2) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

- a) non ricadono in Siti della Rete Natura 2000 o in Aree Protette diverse da quelle rientranti nella Rete Natura 2000,
- b) comprendono il bosco da seme Tornetti di Viù (scheda 43 banca dati boschi da seme Regione Piemonte). La norma gestionale del Piano garantisce il rispetto dei portaseme,
- c) comprendono boschi a protezione diretta e la descrizione particellare contiene riferimenti alle Schede di valutazione della stabilità dei popolamenti del manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA;

3) il Piano Forestale Aziendale prevede le seguenti deroghe agli artt. 19 e 23 del Regolamento 8/R per il trattamento con tagli a buche dei rimboschimenti del piano montano:

- mancato rispetto del turno minimo di 90 anni nei rimboschimenti di età rilevata compresa fra 52 ed 82 anni (in media 70);

- apertura di buche fino a 5.000 mq in caso di esbosco con teleferica e/o di popolamenti con più del 70% di piante danneggiate e con direzione dei lavori da parte di un dottore forestale;

Tali deroghe vengono considerate accoglibili considerando che i popolamenti interessati (rimboschimenti del piano montano risalenti agli anni tra il 1926 e il 1939) non sono mai stati sottoposti a cure colturali, presentano danni da neve e incendi, sono popolamenti nei quali la rinnovazione stenta ad affermarsi e risultano scarsamente serviti da viabilità. Inoltre svolgono, in alcuni casi, una funzione di protezione diretta. È quindi necessario favorire subito un graduale processo di rinnovazione così da tendere verso un popolamento con nuclei di rinnovazione a mosaico. La direzione lavori assunta da un tecnico forestale assicura che vengano assunte le doverose cautele che favoriscano l'ingresso della rinnovazione.

4) il Piano Forestale Aziendale non è stato ancora adottato dal competente organo del Comune di Viù, come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale;

5) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13/06/2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

6) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

7) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.R. 4/2009;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Viù al fine di:

- a) adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- b) concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), e della D.G.R. n. 27-3480 del 13/06/2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Viù, riguardante complessivamente 2.366 ettari boscati, di cui 765 a gestione attiva (307 nel periodo di validità del Piano).

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione.

Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dal 1° settembre 2018 (data di inizio della stagione silvana, definita dall'articolo 18 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i) fino al termine della stagione 2032/2033 (31 agosto 2033).

3) di dare atto che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- a) All. A – Relazione di piano,
- b) All. B – Descrizione particellare,
- c) All. C – Schede descrittive ruolo protettivo,
- d) All. D – Registro degli eventi e degli interventi,
- e) All. E – Carta forestale in scala 1:12.000,

- f) All. F – Carta sinottica catastale in scala 1:12.000,
 - g) All. G – Carta delle compartimentazioni in scala 1:12.000,
 - h) All. H – Carta dei tipi strutturali in scala 1:12.000,
 - i) All. I – Carta degli interventi gestionali, priorità e viabilità in scala 1:12.000;
- 4) di disporre che l’attuazione del Piano Forestale Aziendale sia realizzata nel rispetto della seguente prescrizione:
- a) entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, adozione da parte del competente organo del Comune di Viù del Piano Forestale e sua trasmissione al settore della Regione Piemonte competente in materia forestale;
- 5) è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Forestale 8/R del 20/09/2011 così come modificato con i Regolamenti n. 2/R del 2013 e n. 4/R del 2015, salvo quanto previsto dalle seguenti deroghe per il trattamento con tagli a buche dei rimboschimenti del piano montano:
- a) art. 19, turno minimo inferiore ai 90 anni;
 - b) art. 23 nel caso di esbosco con teleferica e/o popolamenti con più del 70% di piante danneggiate e con direzione dei lavori da parte di un dottore forestale: apertura buche fino a 5.000 mq;
- 6) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<http://www.regione.piemonte.it/foreste/>

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)